

## **LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 6**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000  
(B.U. 21 giugno 2007, n. 55)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

---

### CAPO III

#### Rete Natura 2000

[Art. 22 \(Siti della Rete Natura 2000\)](#)

[Art. 23 \(Funzioni della Regione\)](#)

[Art. 24 \(Gestione dei siti\)](#)

[Art. 25 \(Monitoraggio ed informazione\)](#)

[Art. 26 \(Sanzioni\)](#)

### **CAPO III**

#### **Rete Natura 2000**

#### **Art. 22**

*(Siti della Rete Natura 2000)*

1. Il presente capo disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui al [d.p.r. 357/1997](#).
2. Per quanto non previsto dal presente capo si applica la normativa statale vigente in materia.

#### **Art. 23**

*(Funzioni della Regione)*

#### 1. La Giunta regionale:

- a) individua i siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997](#), sulla base di specifiche e documentate indicazioni scientifiche, d'intesa con le Province, sentiti gli altri enti locali interessati e gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma 1;
- b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati relativi ai siti, secondo quanto previsto dall'[articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997](#), sentiti gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma 1;
- c) adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della commissione consiliare competente, le linee guida per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, nonché per l'individuazione degli interventi esclusi dalla valutazione di incidenza di cui all'articolo 24, comma 8.

**Art. 24**  
*(Gestione dei siti)*

1. La gestione dei siti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), è di competenza:
  - a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), ed alla [l.r. 28 aprile 1994, n. 15](#), per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime;
  - b) delle Comunità montane per i siti ricadenti interamente nel loro territorio;
  - c) delle Province, per i siti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
  
2. Per le porzioni dei siti ricadenti all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, la gestione è di competenza della Provincia, d'intesa con l'ente gestore dell'area naturale protetta. L'intesa è limitata alle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3.
  
3. La gestione di cui al comma 1 consiste in particolare:
  - a) nell'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al [d.p.r. 357/1997](#), conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per le quali i siti sono stati individuati;
  - b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla [l.r. 7/2004](#) o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure;
  - c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici;
  - d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza.
  
4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall'ente gestore, di concerto con gli enti locali interessati, e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati, nonché affissi all'albo dei medesimi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle pagine di almeno due quotidiani a diffusione regionale. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.
  
5. Nei successivi sessanta giorni, l'ente gestore adotta in via definitiva gli atti, di concerto con gli enti locali interessati, motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione ed i piani di gestione nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data del loro ricevimento.
  
6. Gli atti di cui al comma 5 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Le misure di conservazione ed i piani di gestione prevalgono, per i territori non compresi nelle aree protette, sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici vigenti.

8. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi nei siti che non alterano la conservazione delle risorse naturali del sito stesso, riconducibili alle tipologie individuate dalla Giunta regionale con le linee guida di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c).

9. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.

### **Art. 25**

*(Monitoraggio ed informazione)*

1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio di cui all'[articolo 7 del d.p.r. 357/1997](#) sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dagli enti gestori ai sensi del comma 2 o direttamente mediante proprie indagini effettuate sul territorio. A tal fine la Giunta regionale può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, qualora convenzionato con la Regione.

2. Gli enti gestori eseguono controlli periodici sui siti di propria competenza per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

3. Gli enti gestori garantiscono, altresì, una adeguata divulgazione delle informazioni relative alla delimitazione dei siti della Rete Natura 2000 ed agli obblighi ivi vigenti.

4. Per la verifica e l'elaborazione dei dati di cui al comma 1, è istituito presso la struttura regionale competente l'Osservatorio regionale per la biodiversità, che ha altresì compiti consultivi e propositivi per la definizione degli aspetti tecnico scientifici relativi ai siti e alle aree funzionalmente connesse.

5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 4.

### **Art. 26**

*(Sanzioni)*

1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all'articolo 24 o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino

un'alterazione dell'ambiente determinano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui all'articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti gestori non lo ritengano opportuno nell'interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all'adozione del provvedimento medesimo l'ente gestore può ordinare l'immediata sospensione dei lavori.

2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l'ente gestore provvede direttamente con spese a carico del responsabile.

3. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.

4. La violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o nei piani di gestione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.

5. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati dai medesimi al miglioramento ambientale, alla salvaguardia ed alla conservazione dei siti.

6. Per quanto non previsto si applica la [l.r. 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).